



OR.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: www.orsafferrovie.it

E-mail: sg.orsafferrovie@sindacatoorsa.it

FALLITO IL TENTATIVO DI STRAVOLGERE LO SCIOPERO DELLA COMMERCIALE DI TRENITALIA. CONFERMATE LE NORME TECNICHE DELL'OR.S.A.

IL 16 DICEMBRE BIGLIETTERIE CHIUSE IL POMERIGGIO

Provando a smentire se stessa, la Commissione di Garanzia sul diritto di Sciopero nella serata di ieri 12 dicembre ha inviato ad ORSA Ferrovie l'indicazione immediata di portare lo sciopero di Vendita e Antievasione nella stessa fascia oraria dell'Assistenza. Questo nonostante la Commissione stessa, con la Delibera n° 03/129 del 9/09/2003 e successivamente con la nota n. 2451/16 del 24/01/2017 aveva invece affermato che:

- a) il rispetto della fascia oraria 09.01 – 17.00 entro la quale è possibile effettuare la prima azione di sciopero trova applicazione soltanto per il personale addetto alla circolazione dei treni e per quello dei servizi collegati da “...nesso di strumentalità” (nel caso in questione i colleghi dell'Assistenza);
- b) i lavoratori dei servizi non collegati alla circolazione treni (qui si parla di Vendita e Antievasione) devono comunque sottostare al preavviso di sciopero (10 giorni), alla durata (8 ore) ed al rispetto dei periodi di franchigia, ma non a quello del pedissequo rispetto della fascia oraria. Cose, queste, pienamente rispettate dalle norme tecniche dell'OR.S.A.;
- c) tutto ciò premesso, lo sciopero può svolgersi entro un massimo di 8 ore nella giornata di sciopero proclamata, adeguando in tal senso le norme tecniche. Esattamente ciò che ha fatto OR.S.A. – Ferrovie distinguendo le modalità di astensione dell'Assistenza da quelle di Vendita e Antievasione.

Confermando la correttezza delle proprie norme tecniche e denunciando la palese forzatura della Commissione, per altro incomprensibile viste le posizioni assunte in precedenza, il Sindacato con la nota che si allega alla presente informativa ha puntualmente respinto al mittente le eccezioni avanzate dal Commissario Delegato – Prof. Carrieri – ribadendo in toto l'articolazione oraria della protesta.

Per questo si conferma che i ferrovieri della Commerciale di Trenitalia si asterranno dal lavoro il 16 dicembre 2018 con le modalità già comunicate e cioè:

Personale di Assistenza

dalle ore 09.01 alle 16.59

Personale di Vendita e Antievasione

l'intero turno pomeridiano

Si allega l'odierna risposta alla Commissione di Garanzia.

Roma, 13.12.'18

la Segreteria Generale OR.S.A. - Ferrovie



Or.S.A.

Organizzazione Sindacati Autonomi e di base

SETTORE FERROVIE

SEGRETERIA GENERALE

00185 Roma, Via Magenta n.13 - Tel.06/4456789 - Fax 06/44104333

Sito internet: www.orsaferrovie.it

E-mail: sg.orsaferrovie@sindacatoorsa.it

Segreteria Generale Or.S.A. – Ferrovie
Segreteria Regionale Or.S.A.- Ferrovie Piemonte

Roma, 13 Dicembre 2018

prot. n° 258 /SG/ OR.S.A. Ferrovie

Spett.li

Commissione di Garanzia sugli Scioperi
segreteria@pec.commissione-garanziasciopero.it

Osservatorio sui Conflitti Sindacali

Ministero delle Infrastrutture e Trasporti
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it

Trenitalia S.p.A.
scioperigruppofs@pec.fsitaliane.it

e, p.c.

Presidente Senato della Repubblica

Presidente della Camera dei Deputati

Presidente del Consiglio dei Ministri

Oggetto: Prot. 0016572/F del 12.12.2018

Con riferimento all'indicazione urgente in oggetto le scriventi segreterie evidenziano che:

- a. Lo sciopero dichiarato per il prossimo 16.12.2018 rispetta la Legge 146/90 e l'accordo del settore ferroviario del 23.11.1999 in quanto:
 - I. Lo sciopero ha una durata non superiore alle otto ore ed è stato dichiarato nella fascia 9.01 – 16.59 così come previsto dal punto 3.3.2 dell'accordo del 23.11.1999 per le attività di cui alla lettera b dell'art. 2, in cui rientra il personale dell'assistenza ed informazione alla clientela;
 - II. La delibera del 03/129 del 09/09/2003- allegata- stabilisce che la predeterminazione delle due fasce orarie entro le quali può essere effettuata la prima azione di sciopero trova applicazione soltanto per il personale individuato nell'art. 2, lett. b) dell'accordo del 23.11.1999;
 - III. Le biglietterie rientrano nelle attività non connesse alla circolazione dei treni di cui alla lettera a) dell'art.2 dell'accordo del 23.11.1999, tale previsione trova conferma nel Prot. 0001129/TF del 24.01.2017 allegata. Nella stessa nota la Commissione di Garanzia ribadisce in caso di prima azione di sciopero anche per le attività non connesse alla circolazione il rispetto delle 8 ore.

Ulteriore riprova deriva dal fatto che le biglietterie non rientrano tra i servizi indispensabili e per tale motivo non sono oggetto di accordo tra le parti di cui al punto 4.2.3 dell'accordo del 23.11.1999


- IV. La dichiarazione di sciopero per il giorno 16.12.2018 stabilisce che lo stesso viene dichiarato dalle 9.01 alle 16.59 secondo le modalità previste dalle norme tecniche. Queste ultime stabiliscono che per il personale non connesso alla circolazione dei treni di cui la lettera a) dell'art.2 della Legge 146/90, nel nostro caso biglietterie, il personale sciopera per una durata nel turno pomeridiano rispettando il limite delle 8 ore;
 - V. La prassi e la consuetudine, da sempre utilizzata da tutte le OO.SS, stabilisce che nell'ambito della stessa dichiarazione di sciopero il personale di cui al comma a) della Legge 146/90 scioperi per l'intera prestazione lavorativa ovvero intero turno che comunque non deve superare le 8 ore. In occasione di programmazione di sciopero nei giorni di domenica, i lavoratori di impianti chiusi per riposo settimanale in tale giorno scioperano il giorno successivo. In questo senso vogliono richiamare solo come ultimo riferimento lo sciopero dichiarato dall'OR.S.A. Ferrovie dello scorso 17 dicembre 2017 in cui le biglietterie hanno scioperato per l'intero turno pomeridiano di domenica;
- b. Per quanto sopra le scriventi ritengono che lo sciopero rispetti la Legge 146/90 e l'accordo del 23.11.1999 in quanto:
- i. Trattasi di un'unica dichiarazione di sciopero che viene svolto con diverse modalità, quindi non può essere certamente ricondotto in un'azione di sciopero cd. a scacchiera e conseguentemente è rispettoso della regola della rarefazione soggettiva;
 - ii. Se lo sciopero del personale della biglietteria dovesse essere svolto all'interno della fascia 9.01 -16.59 così come richiesto dalla nota in oggetto appare evidente che verrebbe a meno la delibera 03/129 del 09/09/2003 , infine se tale previsione dovesse interessare le sole dichiarazioni di sciopero del singolo settore la richiamata delibera lo avrebbe dovuto specificare.

Per quanto sopra motivato le scriventi ritengono che le norme tecniche comunicate per lo sciopero del 16.12.2018 rispettano la Legge 146/90 e l'accordo del 23.11.1999 e pertanto ne confermano i contenuti.

Allegati n°02

Distinti saluti

Segretario Generale OR.S.A. Ferrovie
Andrea Pelle



ORSA Piemonte e Valle d'Aosta
Segretario Regionale

